



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO
Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso
tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it
CF 82004190268 T 0438.82011 www.icpieve.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO
Prot. 0002107 del 29/04/2025
I-1 (Uscita)

Pieve di Soligo, 29 aprile 2025

A docenti e genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado

Agli alunni, per il tramite della/del
docente di italiano di primaria/coordinatore di classe di secondaria 1° grado

Oggetto:

A) Novità introdotte nella valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dalla L 150/2024 e OM 3/2025.

B) Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, introdotte dalla L 150/2024, in linea con le disposizioni della L 25/2024 Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale

Gentili Genitori,
comunico le informazioni di seguito riportate.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

A) Novità introdotte nella valutazione degli alunni della scuola primaria e della secondaria di 1° grado dalla L 150/2024 e OM 3/2025.

La legge 150/2024 e l'Ordinanza ministeriale 3/2025 hanno modificato alcuni aspetti della valutazione degli alunni. Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto della nostra scuola hanno deliberato l'applicazione specifica dei nuovi obblighi, adattando le nostre modalità di valutazione e i nostri curricoli disciplinari. Le modifiche interessano

- la pagella di fine anno scolastico 2024/25;
- tutta la valutazione, a partire dall'anno scolastico 2025/26, durante l'anno e alla fine dei quadrimestri.

Scuola primaria

Non verranno più utilizzati

- o i quattro giudizi **descrittivi** *Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione*;
- o i brevi testi che li accompagnavano, diversificati per ciascuna disciplina, classe, nucleo tematico della disciplina, obiettivi di apprendimento della disciplina.

Verranno utilizzati

- o i sei giudizi **sintetici** *Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente*;
- o una breve descrizione degli stessi, relativa al livello di apprendimento raggiunto, standardizzata dal Ministero e nazionale, identica per ciascuna disciplina (Nota MIM 2867 del 23.1.25 "Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l'Allegato A all'ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale.").

All'interno del *Piano triennale dell'offerta formativa PTOF* è presente il *Regolamento sulla valutazione*, dentro al quale, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, è presente la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai nuovi giudizi sintetici, come la norma comunque ha richiesto.

Le restanti parti della valutazione presenti in pagella – valutazione di religione cattolica, giudizio del comportamento, giudizio globale sui progressi dell’alunno nel suo percorso culturale, personale e sociale – restano immutate.

Scuola secondaria di 1° grado

Non verranno più utilizzati i giudizi **sintetici** del comportamento.

Verranno utilizzati i **voti** in decimi del comportamento, dal 5 al 10.

La nuova norma stabilisce che, per il comportamento,

- il voto finale del secondo quadrimestre sarà assegnato come valutazione del comportamento dell’intero anno scolastico, tenendo conto anche di eventuali sanzioni disciplinari;
- un voto inferiore a 6 comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato, anche se le valutazioni nelle altre materie sono pari a 6 o più alte;
- la valutazione è legata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Le restanti parti della valutazione presenti in pagella – valutazione di religione cattolica, giudizio globale sui progressi dell’alunno nel suo percorso culturale, personale e sociale – restano immutate.

Valutazione degli alunni con BES o DSA

Per gli alunni con disabilità L 104/1992 o con disturbi specifici dell’apprendimento DSA L 170/2010, la valutazione sarà sempre collegata agli obiettivi definiti, rispettivamente, nel *Piano Educativo Individualizzato PEI* o nel *Piano Didattico Personalizzato PDP*.

TUTELA DEL PERSONALE SCOLASTICO

B) Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, introdotte dalla L 150/2024, in linea con le disposizioni della L 25/2024 Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale

Per i sempre più frequenti episodi di violenze e aggressioni che si verificano nelle scuole da parte di studenti e genitori e della conseguente urgenza di prevedere azioni di tutela del personale scolastico, la legge 25/2024 ha introdotto disposizioni per la tutela della sicurezza di quest’ultimo, mediante:

- azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi;
- istituzione della *Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico*, ogni 15 dicembre
- inasprimento delle pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e, in particolare

Codice penale
Articolo 61

Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;

Articolo 336

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

Articolo 341-bis

Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Inoltre, la legge 150/2024 ha stabilito all’articolo 3

“Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a

causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da € 500 a € 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. scolastico.

In caso di condanna per reati commessi contro il personale scolastico, il reo dovrà pagare alla scuola la somma descritta quale riparazione pecuniaria, ulteriormente aggravando la posizione di chi è stato giudicato colpevole di tali reati. La posizione di chi si macchia di tali reati, dunque, risulta ulteriormente aggravata.

Affinchè i genitori prendano visione di quanto sopra nel sito, è responsabilità del docente di italiano P e del coordinatore di classe S di far compilare agli alunni la PRESA VISIONE CIRCOLARI, presente da pagina 23 nel diario, indicando N°, data della circolare e *INFORMAZIONE SU VALUTAZIONE ALUNNI E TUTELA PERSONALE SCOLASTICO* in "relativa a", nonché del Referente di scuola dell'infanzia, nelle diverse modalità previste, controllando con cura le firme.

Porgo con l'occasione cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Stefano Ambrosi
(Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)